SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1965)

DISEGNO DI LEGGE

presentato del Ministro di Grazia e Giustizia

(ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1986

Disposizioni concernenti il personale della magistratura ordinaria collocato fuori ruolo organico

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, dispone al primo comma: « Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di cassazione, i magistrati di corte d'appello devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attività, anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari ». Aggiunge, poi, al secondo comma: « Per i magistrati che non hanno compiuto tale periodo di attività perchè addetti a funzioni non giudiziarie, la disposizione di cui al precedente comma non si applica fino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

Per la nomina a magistrato d'appello, invece, il penultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570, richiede il compimento di cinque anni di attività in uffici giudiziari. Nel testo originario il predetto articolo 1 aggiungeva all'ultimo comma: « La disposizione di cui al comma precedente non si applica per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge »; ma quest'ultima disposizione è stata « innovata » dall'articolo unico della legge 7 novembre 1969, n. 927, secondo cui la scadenza di quel termine (già di cinque anni) è fissata « alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario ».

In definitiva, la vigente legislazione blocca la progressione di carriera dei magistrati che non abbiano compiuto almeno dieci anni di attività negli uffici giudiziari solo per ciò che attiene alla nomina a magistrato di cassazione.

Ebbene, questa limitazione risulta incomprensibile perchè non si ravvisano motivi che giustifichino la diversità rispetto alla disciplina in tema di nomina a magistrato d'appello. D'altro canto, ancor maggiori perplessità suscita la « sperequazione » che la norma *de qua* opera sul piano della progressione economica giacchè un medesimo periodo di attività lavorativa, non « giudiziaria », vie-

ne a spiegare per i magistrati d'appello una efficacia diversa non sulla base della qualità intrinseca del lavoro prestato bensì per il semplice fatto che il magistrato abbia o meno compiuto in precedenza un determinato periodo di attività negli uffici giudiziari.

La irragionevole disparità di trattamento fa sorgere del resto forti dubbi sulla costituzionalità della disciplina, anche quando si abbia riguardo al nuovo quadro normativo scaturito dalla sentenza n. 86 del 1982 della Corte costituzionale; a seguito di questa sentenza, il riconoscimento della qualifica superiore ha effetti immediati soltanto per la carriera economica ma non ne ha immediatamente, e può non averne neppure successivamente, per il conferimento delle funzioni di cassazione. Infatti, secondo la decisione della Corte, l'attribuzione della qualifica di magistrato di cassazione con contestuale conferimento delle relative funzioni è cosa diversa ed eventuale rispetto alla concessione del trattamento economico riconnesso a tale qualifica.

In altri termini, se appare giustificato, alla stregua della sentenza n. 86 del 1982, che ai fini dell'effettivo conferimento di funzioni giudiziarie come quelle di legittimità si richiedano particolari requisiti (in particolare quello dello svolgimento di attività negli uffici giudiziari per un periodo minimo), si palesa invece di dubbia costituzionalità una norma che può escludere per i magistrati fuori ruolo anche il diritto alla progressione economica, considerando *tamquam non esset* l'attività lavorativa svolta.

Ad evitare queste ingiustificate difformità e i dubbi di costituzionalità, sembra coerente ed equo che, in attesa del nuovo ordinamento giudiziario che dovrà ridisegnare tutta la materia della carriera dei magistrati, la limitazione contenuta nell'articolo 5 sia soppressa. È chiaro che l'innovazione proposta viene ad incidere sui soli profili economici della carriera, giacchè, per quanto attiene al conferimento delle funzioni di legittimità, la sentenza della Corte costituzionale ha aperto il problema della valutazione dell'attività per tutti i magistrati che tale attività esercitino.

Per realizzare la succennata finalità è sufficiente sopprimere nel secondo comma dell'articolo 5 della legge n. 831 del 1973 le parole « e comunque per un periodo superiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge » (v. articolo 1) giacchè, così operando, l'efficacia della limitazione prevista dal comma precedente viene ad essere ricollegata all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, analogamente a quanto stabilito per la nomina a magistrato d'appello dall'articolo unico della legge n. 927 del 1969.

D'altro canto, appare anche utile chiarire che per la destinazione al Ministero o, comunque, per il conferimento di incarichi speciali ai magistrati, occorre la « domanda » del magistrato interessato, non essendo sufficiente il semplice « assenso » di cui è menzione nell'articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Ciò al fine di realizzare un'opportuna « uniformità » nella materia relativa ai tramutamenti dei magistrati.

A tale compito assolve l'articolo 2 del disegno, che modifica il disposto del primo comma dell'articolo 15 della succitata legge n. 195 del 1958.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, l'inciso « e comunque per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge » è soppresso.

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Per la destinazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia, il Ministro, previa domanda degli interessati, formula le richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della magistratura, il quale, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti ».